

DGR N. 883 DEL 29/07/2025

[...] 6. Riconoscimento di crediti

La Regione del Veneto riconosce agli aspiranti corsisti la possibilità di chiedere la valutazione delle attività pregresse.

La procedura di riconoscimento e quantificazione di credito formativo deve essere richiesta all'iscrizione al percorso; non saranno autorizzate richieste di credito durante lo svolgimento del percorso formativo.

La quantificazione del credito formativo, spendibile una sola volta, è effettuata dal soggetto gestore di provenienza, esclusivamente per discipline e/o singole aree di tirocinio concluse con valutazione positiva. L'accertamento deve essere svolto a cura del soggetto gestore presso il quale l'aspirante corsista chiede l'iscrizione, previa verifica10 delle conoscenze e delle competenze precedentemente acquisite da parte di un'apposita commissione presieduta dal coordinatore del corso e composta da tre docenti di cui almeno uno dell'area socio culturale, legislativa e istituzionale e dell'area tecnico operativa; l'esito dell'accertamento deve essere comunicato alla Direzione Formazione e Istruzione per l'autorizzazione. In caso di reiscrizione a un corso successivo con richiesta di riconoscimento di credito formativo, l'aspirante corsista deve presentare adeguata documentazione medica che attesti l'idoneità alla prosecuzione del percorso formativo e all'espletamento delle funzioni previste per la figura professionale. L'aspirante corsista potrà comunque essere sottoposto ad accertamenti medici per la verifica dell'idoneità alla mansione di OSS.

Per quanto concerne il riconoscimento del credito formativo per il monte ore maturato a seguito della frequenza di un percorso formativo autorizzato in occasione di precedenti bandi di cui alla Delibera di Giunta n. 811/2022, si rimanda a provvedimenti successivi.

Le modalità di riconoscimento dei crediti dei candidati in possesso di titoli di studio in ambito sanitario, saranno definiti da un successivo provvedimento della Direzione Risorse Umane SSR. Non sarà riconosciuto alcun credito formativo in uno dei seguenti casi:

- a) ritiro, anche se formalmente comunicato, senza gravi e giustificati motivi;
- b) attribuzione di valutazione insufficiente anche in una sola disciplina e/o in un solo tirocinio;
- c) mancata ammissione e/o superamento della prova d'esame.

Modalità di riconoscimento crediti da esperienze lavorative

Con riferimento ai crediti riconoscibili da esperienze lavorative, si precisa quanto segue:

1. l'esperienza lavorativa può concorrere a determinare credito formativo esclusivamente per il tirocinio relativamente ai Contesto socio sanitario e Contesto socio-assistenziale o scolastico; è esclusa la possibilità di riconoscimento del tirocinio del Contesto sanitario;
2. l'esperienza lavorativa, svolta negli ultimi 5 anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza, non può essere inferiore a 12 mesi, anche non continuativi, oppure a 6 mesi continuativi; non saranno riconosciute esperienze lavorative svolte all'estero;
3. l'esperienza lavorativa deve essere documentata mediante l'esibizione, in alternativa o congiuntamente di: contratto di lavoro individuale registrato, percorso del lavoratore (C2 storico) rilasciato dal Centro per l'impiego del Comune di residenza dell'utente, estratto conto contributivo INPS, buste paga/cedolini, posizione assicurativa INAIL, modello UNILAV;
4. la documentazione deve dimostrare inequivocabilmente lo svolgimento di mansioni riconducibili all'assistenza alla persona negli ambiti socio-sanitario, sociale e socio-assistenziale;

Staff S.p.A.

Sede Legale: Via Parigi, 38
46047 Porto Mantovano (MN)
0376 1620182
staff.it

Società aderente al Gruppo Iva "STAFF GRUPPO IVA"
P.IVA 02710200201 | CF 02380470209 | R.E.A. di Mantova N° 248022
Capitale Sociale € 2.000.000,00 I.V.
Iscrizione all'Albo informatico Agenzie per il lavoro sez I del Ministero del Lavoro e P.S. prot. n° 39/0011781
[Società soggetta a direzione e coordinamento di Staff Group S.r.l.]
Società certificata ISO 9001:2015, UNI/PdR 125:2022 e dotata di Modello Organizzativo 231.

5. l'esperienza lavorativa di assistente familiare (c.d. badante) potrà essere riconosciuta solo se accompagnata dall'acquisizione dell'attestato rilasciato a seguito di corsi organizzati e autorizzati dalle Amministrazioni Regionali e Provinciali;
6. il tirocinio sarà riconosciuto per la parte corrispondente al contesto in cui è stata maturata l'esperienza lavorativa: esperienza lavorativa in strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti; residenze sanitarie e assistenziali per disabili e centri di riferimento per gravi disabilità; hospice riconosciuta per Contesto sociosanitario; esperienza lavorativa in centri diurni, comunità alloggio e altre strutture rivolte a persone con disabilità, strutture residenziali e semiresidenziali per persone con dipendenza, servizi dell'area salute mentale, servizi di integrazione sociale e scolastica; servizio di assistenza domiciliare (SAD), compreso attività di assistente familiare, riconosciuta per tirocinio in Contesto socio-assistenziale; esperienze lavorative che rispondono ai requisiti succitati in ambiti diversi possono essere considerate ai fini del riconoscimento delle aree di tirocinio corrispondenti (ad es. 12 mesi di esperienza lavorativa in RSA e 12 mesi come assistente familiare possono dare seguito al riconoscimento del tirocinio nel Contesto socio-sanitario e nel Contesto socio-assistenziale);
7. a fronte di periodi di esperienza lavorativa inferiori ai 12 mesi, fatto salvo quanto previsto al punto due (sei mesi continuativi), non sarà possibile riconoscere frazioni di tirocinio